

conseguentemente intraprendere, qualora dovessero emergere eventuali responsabilità.

nell'ipotesi che vengano confermate tali supposizioni, se non ravvisino l'opportunità di:

a) procedere alla sospensione del progetto « MARTHA » e, contestualmente, avviare una verifica ispettiva volta ad appurare, fra l'altro, se i *curriculum-vitae* dei soggetti qualificati dal « CONAF » come « ricercatori » rispondano ai requisiti richiesti, nonché quali attività e mansioni abbiano effettivamente svolto ciascuno di essi nell'ambito del citato progetto di ricerca;

b) appurare, qualora le presunte irregolarità rappresentate risultassero confermate, le eventuali responsabilità di chi ha accreditato e qualificato al Consiglio nazionale di un ordine professionale, come soggetto abilitato all'attuazione di progetti di ricerca, cioè per compiti estranei alla propria natura istituzionale, e di accertare, altresì, le eventuali responsabilità in caso venisse appurata una omessa vigilanza;

c) disporre, per il tramite dei competenti uffici del ministero della giustizia, una ispezione contabile presso il « CONAF », per appurare l'intensità e la vastità della eventuale commistione, fra le attività istituzionali proprie dell'ordine, ed altre estranee e come sia stato possibile imputare, a carico di un progetto di ricerca, presunti rimborsi spese a consiglieri che, per loro stessa esplicita ammissione, si sono dichiarati estranei a tale progetto ed ignari della presunta irregolarità di rendicontazione amministrativo-contabile; tanto più che gli stessi interessati risulta si siano prontamente attivati per conoscere i fatti e le circostanze che hanno determinato il loro involontario coinvolgimento; richieste che, per quanto è dato conoscere, risulta non siano state ancora soddisfatte;

d) appurare, infine, le eventuali responsabilità di chi ha qualificato la CONAFORM S.r.l., in qualità di organo isti-

tuzionale del Consiglio nazionale degli agronomi, come soggetto attuatore di corsi di formazione. (3-01906)

* * *

SALUTE

Interrogazioni a risposta scritta:

GIUSEPPE GIANNI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (articolo 18, comma 2-bis e comma 8) ha previsto l'inquadramento nel livello dirigenziale del personale dipendente dal ministero della sanità, appartenente ai profili professionali di « medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo »;

in applicazione del succitato articolo 18 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 73 del 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei Conti che ha inquadrato il « personale del Ministero della Sanità nella dirigenza del ruolo sanitario articolato su due livelli »; un'unica categoria professionale, dunque, articolata su due livelli funzionali;

la contrattazione collettiva ha preso atto di questa riforma legislativa con disposizione consequenziali; il contratto 1994-1997 area 1 — dirigenza dello Stato — ha, infatti, regolato il rapporto di lavoro delle figure di cui sopra inserendo specifiche disposizioni nella cosiddetta « coda contrattuale », riferita sia ai dirigenti sanitari ex II livello, sia ai dirigenti sanitari ex I livello (medici veterinari, chimici, farmacisti), entrambi appartenenti al ministero della salute;

con disposizione incoerente, tuttavia, con decreto del Presidente della Repubblica 150 del 1999, che ha istituito, tra le altre cose, il R.U.D. (ruolo unico della dirigenza), il ministero della salute ha iscritto in tale ruolo unico soltanto i dirigenti sanitari ex II livello, escludendo i

dirigenti sanitari ex I livello, iscritti invece negli specifici ruoli del ministero della salute;

con decreto legislativo 229 del 1999, sono stati aboliti i due livelli della dirigenza sanitaria ed è stato istituito un unico livello della dirigenza sanitaria riportando a piena unità la categoria —:

quali siano i motivi della mancata trasmissione, a suo tempo, al ministero della funzione pubblica dei nominativi dei dirigenti di I livello del ministero della sanità per l'iscrizione al RUD, posto che le disposizioni al tempo vigenti — sia di natura legislativa (decreto legislativo 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni) sia contrattuale (contratto collettivo sopra citato) — non lasciavano margine alcuno di discrezionalità, né possibilità di interpretazione in senso contrario, rispetto alla necessaria ed obbligatoria iscrizione al RUD di tutti i dirigenti delle amministrazioni, compresi quindi i dirigenti del ministero della sanità di I livello, qualificati come tali da convergenti disposizioni legali e contrattuali;

quali siano i motivi per i quali il Ministro della salute ancora non intenda ottemperare, ad avviso dell'interrogante, con grave ed ingiustificata omissione di atti dovuti, al disposto del decreto legislativo 229 del 1999 che, tra l'altro, istituisce un unico livello della dirigenza sanitaria, mantenendo la differenziazione non all'interno della categoria, ormai unica, ma soltanto in relazione alle diverse responsabilità attribuibili;

quali siano i motivi e il fondamento giuridico del potere in base al quale il Ministro della salute in contrasto con una chiara e convergente volontà del legislatore (legge 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1995) e degli attori negoziali, intenda invece dequalificare i suddetti dirigenti sanitari ex I livello riportandoli ai livelli dell'ex carriera direttiva;

quali siano i motivi di una condotta a dir poco schizofrenica per cui mentre, da un lato, il ministero della salute richiede al ministero dell'economia e delle finanze per il rinnovo del contratto relativo al biennio 2000-2001 le risorse economiche per n. 466 dirigenti di seconda fascia del RUD, ove risultano inclusi 306 dirigenti sanitari di ex II e I livello (circostanza acclarata dal parere espresso dal ministero dell'economia e delle finanze in seno al comitato di settore), dall'altro, e in assoluta contraddizione, il Ministro della salute condivide l'orientamento espresso nell'atto di indirizzo volta a non riconoscere la II fascia dirigenziale ai dirigenti di I livello;

se la mancata utilizzazione di dette risorse finanziarie, funzionalmente e originariamente destinate a sanare la, politicamente incresciosa e giuridicamente illegittima, discrasia tra sotto inquadramento di fatto e inquadramento giuridico dovuto ai dirigenti sanitari di ex I livello, abbia comportato la restituzione delle stesse al ministero dell'economia e delle finanze, ovvero se le stesse siano state destinate e/o utilizzate per differenti finalità e, in tal caso, quali;

se corrisponda al vero che il ministero della salute non intenda collocare, con gli atti regolamentari propri previsti con la legge 145/2002, i suddetti dirigenti nella seconda fascia dell'istituendo ruolo unico del ministero della salute, nelle apposite sezioni tecniche, prefigurando, in tal caso, una inaccettabile discriminazione giuridica con conseguenti responsabilità dirette che potrebbero essere fatte valere nelle opportune sedi;

se, nell'atto di riordino del ministero della salute, siano previste le posizioni dirigenziali di seconda fascia relative ai suddetti dirigenti;

quali siano i motivi per i quali, con l'articolo 7 (legge n. 362 del 14 ottobre 1999, rinnovata ogni anno e anche per il 2002) si preveda, in via sperimentale, una indennità per tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario del ministero

della salute « ... in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al ministro della salute in materia di vigilanza, ispezione, e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi », con esclusione dei soli dirigenti sanitari ex I e II livello e se questa disposizione non violi il chiaro disposto del testo unico 165/2001, articolo 2, comma 3, che vieta l'attribuzione di trattamenti economici per legge e non tramite contrattazione collettiva e dell'articolo 7, comma 5, del medesimo testo unico, che dispone che le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese;

se corrisponda al vero che le suddette indennità (che variano dai 5000 ai 35000 euro) siano corrisposte a tutto il personale del ministero della salute (dal livello più basso fino ai dirigenti di I fascia, inclusi i capi dipartimento), della ragioneria centrale del ministero dell'economia e delle finanze presso il ministero della salute e, in caso affermativo, se non ritenga di dover informare la Corte dei Conti, l'Aran e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto in relazione ad atti di spesa per il personale che, ad avviso dell'interrogante, sono fuori dai canali obbligatori previsti dal sistema delle fonti che regolano il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti e quale sia, il rendiconto finanziario relativo alle suddette indennità, includendo la provenienza delle risorse economiche;

se risulti verosimile che calcolando questa indennità del personale appartenente a qualifiche non dirigenziali (personale non laureato del VII livello amministrativo), lo stipendio annuale lordo di detto personale finisca per essere superiore a quello dei dirigenti sanitari di ex I livello e, in caso affermativo, quale sia la valutazione del Ministro interrogato circa il rinnovato effetto di « giungla retributiva » e di spinte inflazionistiche (modello trattamento retributivo dei pubblici dipendenti negli anni '70) che tale situazione finirebbe per creare con violazione del-

l'articolo 8 del testo unico 165/2201 relativo alla certezza e alla prevedibilità della spesa per il personale;

se sia vero che lo stipendio annuale lordo di un dirigente sanitario di ex I livello con più di 15 anni di anzianità di servizio sia inferiore a quello di un neoassunto del servizio sanitario nazionale ed anche in questo caso quale sia la valutazione del Ministro circa l'irrazionalità di tale situazione. (4-05360)

CENTO. — *Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che il Comitato di quartiere Tor Tre Teste, nato a Roma allo scopo di promuovere e tutelare i diritti e le esigenze di tutti i cittadini che risiedono, vivono e lavorano sul territorio della suddetta zona, stanno dando vita a varie iniziative e battaglie contro l'installazione, precisamente in via Francesco Tovaglieri, di un ripetitore di telefonia mobile della Tim;

nella zona è già presente un ripetitore di telefonia mobile della società Wind;

i residenti ovviamente sono preoccupati per la loro salute minacciata da una continua esposizione a campi elettromagnetici e da gravi patologie che quest'ultimi potrebbero provocare soprattutto sui bambini —:

quali iniziative, anche di carattere normativo, intendano assumere affinché sia attivato presso il Ministero della salute un sistema di monitoraggio costante sull'inquinamento elettromagnetico che interessi l'intero territorio nazionale e in particolare grandi città come Roma.

(4-05361)